

**COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA
PROVINCIA DI LUCCA**

BILANCIO DI PREVISIONE 2019- 2021

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

L'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 ha avviato un complesso ed articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "armonizzazione contabile", diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica, alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie e all'attuazione del federalismo fiscale previsto dalla legge 5 maggio 2009 n. 42.

In particolare, per gli enti locali, la suddetta riforma contabile, disciplinata dal D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 integrato dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il "Fondo Pluriennale vincolato" "Fondo crediti di dubbia esigibilità" e la reintroduzione della contabilità di cassa.

Il percorso previsto dal Legislatore ha visto una prima fase di sperimentazione iniziata nel 2012 a cui hanno aderito un gruppo di enti, ed una seconda fase, prevista all'art. 9, comma 4, del Decreto legge del 31 Agosto 2013, n. 102, nella quale è stata data l'opportunità agli enti locali di entrare, a decorrere dal 2014, nella sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Nell'anno 2015 anche gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, in sostituzione del patto di stabilità interno, erano tenuti al rispetto del saldo di finanza pubblica disciplinato dall'articolo 1, comma 465, 466 e 468 della legge n. 232 del 2016.

Tale meccanismo, tuttavia, ha evidenziato alcune criticità, tra le quali, ad esempio, il fatto di considerare rilevanti le spese di investimento, non considerando invece rilevanti delle peculiari forme di finanziamento per gli enti locali (applicazione dell'avanzo di amministrazione, il FPV di entrata non finanziato da entrate finali, l'accensione di mutui).

Conseguentemente, sulla scia di quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 274/2017 e n. 101/2018 e di quanto affermato dalla circolare RGS 25/2018, la legge n. 145 del 2018, all'articolo 1, commi 819, 820 e 821 ha previsto un nuovo equilibrio di bilancio in base al quale, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. N 118/2011.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Con la "nota integrativa" si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- *descrittiva*: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;

- *informativa*, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- *esplicativa*, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Gli Strumenti della programmazione.

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, (titolo 1° tributarie, titolo 2° da trasferimenti, titolo 3° extratributarie) al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le previsioni di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integralità, della veridicità, dell'attendibilità, della correttezza, della chiarezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria.

PARTE ENTRATA

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati per la previsione delle stesse.

In particolare per l'annualità 2019 sono state inserite nuove entrate che hanno determinato un saldo di parte corrente che è stato destinato al finanziamento di spese in conto capitale. La natura di tali risorse è derivata dall'appartenenza del comune di San Romano in Garfagnana al Bacino Imbrifero Montano del fiume Serchio, e, in quanto tale, ha diritto a percepire i sovracanonici dovuti ai sensi delle Leggi n. 959/1953 e 228/2012. Tali entrate sono gestite dall'Unione Comuni Garfagnana, la quale, nel corso del 2018 ha avviato un'attività di accertamento volta a individuare i sovracanonici dovuti e non versati da parte di Enel e dei soggetti privati titolari di centrali idroelettriche, concentrandosi, in particolare, sul quinquennio 2013-2017. Con tale azione sono state recuperate ingenti somme di cui beneficiano (ma non solo) i singoli enti parte dell'Unione suddetta, le quali, stante la caratteristica di prestazione patrimoniale possono essere destinate al finanziamento delle spese di parte corrente.

Addizionale comunale all'IRPEF

Anche per l'anno 2019 è stata confermata l'aliquota nella misura dello 0,7 % . Il gettito previsto ammonta ad € 119.461,00.

Imposta unica comunale – I.U.C.

I commi dal n. 639 al n. 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) disciplinano l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- TARI (tassa sui rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- TASI (tributo sui servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali;
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile, con esclusione delle abitazioni principali non appartenenti alle categorie A1, A8, A9;

Con il comma 703 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 viene stabilito che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e con il comma 704 viene abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES, che lascia il posto alla Tari.

Imposta Municipale Propria – IMU

L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato al 2012, "in via sperimentale" per tutti i comuni del territorio nazionale, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Il nuovo tributo ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992 n. 504, nonché l'IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari concernenti gli immobili non locati diversi dall'abitazione principale. Per l'esercizio in corso il gettito dell'imposta è

interamente devoluto ai comuni, fatta eccezione per i fabbricati classificati in categoria "D", per i quali è stata prevista la riserva allo Stato del gettito calcolato applicando l'aliquota nella misura standard dello 0,76%. E' lasciata comunque ai comuni la possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, riservandosene il relativo gettito. Con l'istituzione della IUC la disciplina per l'applicazione dell'IMU è rimasta sostanzialmente invariata.

Aliquote anno 2019:

Aliquota ordinaria	0,76 %
Abitazione principale e relative pertinenze per i fabbricati classificati in cat. A/1 – A/8 – A/9 – Detrazione euro 200,00	0,40 %
Aree fabbricabili	0,76 %
Fabbricati rurali e terreni agricoli (ai sensi del D.L. 133/2013)	Esenti

L'articolo 1, comma 37, lett. a, della legge n. 205/2017, ha modificato la precedente legge di stabilità, confermando la normativa già in vigore nel corso del 2017.

Tributo sui servizi indivisibili- TASI

Il tributo è istituito a parziale copertura delle spese relative all'erogazione dei servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, vigilanza urbana, manutenzione delle strade e del verde ecc.), ed è posto a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

Attualmente il vincolo alla manovrabilità delle aliquote TASI prevede:

- l'aliquota base TASI è stabilita nella misura dell' 2,5 per mille;
- l'aliquota TASI applicata a ciascuno dei due comparti principali (Altri immobili e abitazione principale), sommato alla corrispondente aliquota IMU, non può superare il valore dell'aliquota IMU massima (10,6 per mille per gli Altri immobili, 6 per mille per l'abitazione principale);
- l'aliquota TASI per i fabbricati rurali viene stabilita nella misura dell'1 per mille (nel rispetto del limite dall'art. 1 c. 678 legge 147/2013);
- Non sono previste detrazioni e/o agevolazioni.

Tassa sui rifiuti - TARI

Nel 2014 è entrato in vigore il nuovo tributo in materia di rifiuti urbani, denominato Tari, che sostituisce la Tares, già introdotta in luogo della Tarsu. Il tributo in oggetto è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree coperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa. La tariffa Tari, come la Tares, è commisurata all'effettiva produzione di rifiuti calcolata sia in base alle superfici occupate (criterio esclusivo per il calcolo della Tarsu) sia in base ai componenti del nucleo familiare per quanto riguarda le utenze domestiche o la produzione di rifiuti per tipologia di attività, per quanto riguarda le utenze non domestiche. Il gettito del tributo deve garantire la copertura integrale del costo di gestione del servizio risultante dal piano economico finanziario redatto dal gestore del servizio (G.E.A. S.r.l.), integrato con i costi a carico dell'ente e riferiti al servizio medesimo. Il minore costo del servizio, rilevato con l'approvazione del piano finanziario, ha consentito una riduzione delle tariffe relative al tributo.

Conformemente alle prescrizioni richiamate, la determinazione delle tariffe TARI del Comune di San Romano in Garfagnana è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2019.

Inoltre, preso atto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, nella delibera di approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, questo ente ha provveduto a determinare il proprio fabbisogno standard, cioè la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione

lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera).

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni

L'imposta sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive. Soggetto passivo dell'imposta è in via principale il titolare dell'impianto di diffusione del messaggio pubblicitario e in via sussidiaria il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati. I diritti sulle pubbliche affissioni sono dovuti dai fruitori del servizio di pubbliche affissioni. Il servizio di accertamento e riscossione è affidato in concessione alla Società I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.l. con sede in La Spezia.

L'introito previsto è pari ad euro 800,00 per l'anno 2019, ad euro 800,00 per l'anno 2020, ad euro 800,00 per l'anno 2021.

Tosap

I soggetti passivi della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono coloro che utilizzano, in via temporanea o permanente, aree pubbliche per scopi privati o commerciali.

La gestione è svolta direttamente dal Comune e il gettito previsto per l'anno 2019 è pari a € 3.100,00.

Recupero evasione ICI/IMU e TARI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione ICI/IMU e TARI relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi complessivi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

€. 32.500,00 per il 2019;

€. 17.474,00 per il 2020;

€. 12.504,00 per il 2021.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale rappresenta il trasferimento erariale a favore degli enti locali. L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Entrate Titolo 2° - Trasferimenti correnti

Il totale dei trasferimenti correnti ammonta ad €. 273.927,00 per l'anno 2019. Lo stesso importo è stato riportato per le annualità successive.

Entrate Titolo 3° - Entrate extra tributarie

Il totale delle entrate extra tributarie ammonta ad €. 1.280.582,00 per l'anno 2019, €. 1.183.800,00 per l'anno 2020 ed €. 1.126.090,00 per l'anno 2021.

Le scelte dell'amministrazione comunale, nel quadro generale sopra delineato e alla luce delle innovazioni introdotte sia dalla legge di bilancio 2019, sono improntate alle seguenti linee generali:

- Di non procedere ad aumenti di aliquote e tariffe: l'addizionale IRPEF, le aliquote IMU e TASI non saranno oggetto di modifiche;
- le tariffe per canoni e quote di contribuzione per l'erogazione dei servizi non subiranno aumenti nonostante il correlato progressivo aumento dei costi di gestione, ad eccezione della contribuzione per le rette dell'asilo nido e per il servizio di trasporto scolastico per le quali è stato deliberato l'aumento a far data dall'01/09/2019;
- il piano finanziario della TARI sarà impostato, in linea con l'anno 2018 e precedenti, con l'obiettivo di assicurare il contenimento dei costi di gestione e con il vincolo della copertura dei mancati pagamenti (il piano finanziario 2018 ammontava a € 332.874,00, quello del 2019 ammonta a € 332.742,00);
- conferma della volontà di potenziare i processi per il contrasto all'evasione ed elusione fiscale che hanno consentito il recupero di maggiori entrate di consistente entità;
- razionalizzazione delle spese di funzionamento, con particolare riferimento agli oneri relativi alle utenze, anche mediante l'attivazione costante di monitoraggio e di controlli.

Entrate Titolo 4° - Entrate in conto capitale

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e dalle fondazioni:

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi in conto capitale previsti a favore del Comune da parte di Stato, Regione e/o altri enti pubblici ammontano a complessivi €. 366.074,00 per l'anno 2019, €. 50.000,00 per l'anno 2020 ed €. 50.000,00 per l'anno 2021.

Le entrate in conto capitale iscritte in bilancio sono vincolate agli investimenti corrispondenti come dettagliati nel Programma triennale dei lavori pubblici.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Con deliberazione del Consiglio Comunale adottata contestualmente all'approvazione del bilancio sarà approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

Tali entrate sono classificate come altre entrate in conto capitale; in questa voce sono classificati gli oneri concessori il cui importo è stato previsto in €. 28.800,00 per l'anno 2019, in €. 28.800,00 per l'anno 2020 e in €. 28.800,00 per l'anno 2021; le previsioni dei proventi per rilascio permessi a costruire sono state interamente destinate a spese in conto capitale.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 6,25 %, contro un limite normativo pari al 10%.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Conseguentemente, è previsto in bilancio apposito stanziamento sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Inoltre, con deliberazione di Giunta comunale del 28.11.2018, n. 82, è stato individuato l'importo massimo previsto dalla normativa vigente per il ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte del Comune di San Romano in Garfagnana per l'anno 2019.

Infine, va rilevato il periodico ricorso da parte di questo Ente, in particolare negli ultimi esercizi, all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la

copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

In fase di previsione non è stato iscritto alcun importo nel prospetto relativo al fondo pluriennale vincolato in quanto al momento tutti gli interventi programmati risultano esigibili al 31/12/2019. Ne consegue che il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2019	2020	2021
FPV – parte corrente	0,00	0,00	0,00
FPV – parte capitale	0,00	0,00	0,00

PARTE SPESA

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati per la previsione delle stesse:

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

Spesa di personale

La legge di bilancio 2019, Legge n. 145/2018, non interviene sulle precedenti disposizioni, per cui è confermato che i Comuni possono effettuare assunzioni di personale nel tetto del 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni devono essere comunque compatibili con gli obiettivi di risparmio dei singoli enti e i tetti di spesa fissati nella media della spesa di personale del triennio 2011/2013 per il personale a tempo indeterminato, e nel limite della spesa sostenuta, allo stesso titolo, nell'anno 2009, per il personale a tempo determinato.

L'amministrazione comunale, con apposita deliberazione di Giunta comunale richiamata all'interno del Documento Unico di programmazione 2019/2021, ha definito il programma del fabbisogno del personale la dotazione organica dell'Ente.

Imposte e tasse a carico dell'ente

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- l'IVA risultante a debito per le attività non istituzionali.

Acquisto di beni e servizi

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei

numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Trasferimenti correnti

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi

Interessi passivi

La spesa per interessi passivi è prevista in €. 159.880,00 per il 2019, in €.153.427,00 per il 2020 ed in €. 146.641,00 per il 2021 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accessi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Ammortamenti - Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva è iscritto per €. 6.526,00 nel 2019, per €. 6.361,00 nel 2020 e per €. 6.319,00 nel 2021 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio ammonta ad €. 10.864,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il legislatore riserva al FCDE una ampia ed articolata disciplina nel principio contabile concernente la contabilità finanziaria, oltre che nella nuova formulazione dell'articolo 167 del D.Lgs. 267/2000, come modificata dal D.Lgs. 126/2014. Al fine di comprendere la ratio di questa scelta - che comunque ricalca per alcuni tratti le modifiche introdotte in questi ultimi anni al fondo svalutazione crediti dei bilanci degli enti - occorre richiamare il primo periodo del punto 3.3 del principio in esame, laddove si precisa che sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc. Per evitare che queste entrate potenzialmente non riscuotibili possano avviare procedimenti di spesa, che risulterebbero invece certi, il legislatore ha disciplinato tempi e modi con cui procedere alla costruzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità attraverso la costituzione del vincolo di quota parte dell'avanzo di amministrazione.

La legge di bilancio prevede una spalmatura dell'accantonamento minimo che ogni ente è tenuto ad effettuare per sottrarre dalla capacità di spesa le somme che potrebbero non essere incassate. Il fondo deve essere pari almeno all'85% dell'importo calcolato in base alla media storica delle mancate riscossioni per l'anno 2019 per salire al 95% nel 2020 e 100% nel 2021.

La Commissione Arconet ha puntualizzato il diverso ruolo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto al fondo svalutazione crediti; infatti, mentre il primo ha la funzione di evitare che siano impiegate risorse di dubbia esigibilità per finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio (in sostanza, che le entrate non sicuramente esigibili siano effettivamente spese), il secondo ha lo scopo di accantonare risorse in

previsione della cancellazione futura di entrate non esigibili ossia, in termini economici, di anticipare all'esercizio perdite presunte future su crediti.

Per ridurre il peso dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, gli enti locali devono adottare delle opportune politiche volte ad accrescere la capacità di riscossione delle proprie entrate e soprattutto a velocizzare la stessa, al fine di aumentare gli incassi in conto competenza o in conto residui dell'anno successivo.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate quali risorse d'incerta riscossione, le entrate tributarie che compongono la IUC (in particolare la TARI), le entrate derivanti dalle attività di accertamento poste in essere nell'attività di contrasto all'evasione tributaria, nonché i proventi dalla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come comunicato dall'ente gestore degli stessi, e sul provento di affitti di altri immobili comunali.

2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice fra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi approvati.

Nella quantificazione del fondo crediti si è optato per il metodo semplificato. E' stata calcolata per ciascuna entrata la percentuale media di riscossione determinata dal rapporto tra incassi c/competenza anno n + incassi/residui e accertamenti degli esercizi dal 2011 al 2014 e dal rapporto tra incassi c/competenza anno n + incassi/residui anno n+1 e accertamenti dall'esercizio 2015,.

3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

Per ciascuna tipologia di entrata viene determinato l'importo da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità, moltiplicando lo stanziamento di ciascuna delle entrate individuate per la percentuale risultante dal complemento a 100 delle medie semplici calcolate, tale importo viene poi moltiplicato per il 85% per il 2019, l' 95% per il 2019 e il 100% per il 2020.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio preventivo 2019/2021 è il seguente:

FCDE	2019	2020	2021
Fondo crediti dubbia esigibilità	17.541,00	19.605,00	20.636,00

Il prospetto analitico di calcolo per la determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità costituisce allegato al bilancio di previsione 2018/2020.

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale ammontano ad € 518.800,00 per l'anno 2019, € 108.800,00 per l'anno 2020, € 108.800,00 per l'anno 2021.

La realizzazione dei relativi investimenti resta subordinata all'effettivo accertamento delle relative poste di entrata.

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2019 risulta essere pari ad € 3.356.609,37.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 127.804,00 per il 2019, € 134.257,00 per il 2020 ed € 141.044,00 per il 2021.

TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Come già anticipato in precedenza, in fase di previsione non è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato in quanto al momento tutti gli interventi programmati risultano esigibili al 31/12/2019.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Rispetto alle cause in corso sono già stati predisposti impegni di spesa a copertura delle spese emerse e pertanto si è ritenuto non necessario costituire il fondo rischi.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

L'articolo 21 del Dlgs 175/2016, riprendendo una disposizione della legge di stabilità 2014, prevede che i bilanci delle Pa locali debbano tenere conto dei risultati delle loro società partecipate.

In base alle risultanze dei bilanci delle società partecipate dall'ente si è ritenuto di non accantonare fondo a copertura.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato previsto l'importo annuale a titolo di indennità di fine mandato del Sindaco che, non impegnata a fine anno, confluisce a fine anno nell'avanzo che in sede di destinazione viene accantonato ad integrazione dello specifico fondo.

Il fondo iscritto nel bilancio preventivo 2019/2021 che confluirà nell'avanzo risultante a consuntivo 2019, contestualmente all'approvazione del rendiconto di gestione 2019 sarà applicato, con specifica variazione, al bilancio preventivo per la ricostituzione del fondo in oggetto.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata prima dell'approvazione del rendiconto di gestione 2018. La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione anno 2018, che viene allegata allo schema di bilancio, contiene pertanto il risultato presunto al 31/12/2018.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nella parte destinata all'entrata del Tit. 6° "Accensione di prestiti" non sono stati indicati interventi in quanto non programmati nel bilancio di previsione 2019/2021 con ricorso all'indebitamento.

Per l'ulteriore dettaglio della programmazione degli investimenti previsti nell'arco del triennio 2019/2021 si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di San Romano in Garfagnana non ha rilasciato alcuna garanzia a favore di enti o altri soggetti.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO
--

EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente in società, enti, organismi:

Organismi - Enti – società (CF/PI)	% Comune di San Romano in Garfagnana
GEA S.r.l. (02381940465)	5,32%
GAIA S.p.A. (01966240465)	0,042%
ERP Lucca S.r.l. (92033160463)	0,38%
CTT Nord S.r.l. (01954820971)	0,017%
SERCHIO VERDE AMBIENTE S.p.A. in liquidazione (81000950469)	2,48%
RETIAMBIENTE S.p.A. (02031380500)	0,001%

ATO RIFIUTI TOSCANA COSTA (01712270493)	0,28%
AUTORITA' IDRICA TOSCANA (AIT) (06209860482)	0,05 %
VAIBUS SOCIETA' CONSORTILE A R. L. (01966880468)	0,015% indiretta

L'Ente ha provveduto, con delibera C.C. n. 42 in data 20/12/2018, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. In tale atto è stato verificato che tutte le partecipazioni rispondono ai criteri e ai requisiti per il mantenimento delle stesse.

Relativamente alla società CTT Nord Srl nonostante il possesso dei requisiti di cui all'art.20 del TUSP, si procede alla dismissione volontaria in considerazione dell'esiguità della partecipazione detenuta e la lontananza dai centri decisionali. La partecipazione risulta da dismettere entro il 31.12.2019.

CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11) applicabili a questo esercizio, e nel rispetto delle previsioni della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per l'anno 2019).

In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione. I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" ed è stato stanziato a bilancio il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati analizzati, in ogni loro aspetto. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo, al fine di rendere più comprensibile la lettura dello schema di bilancio 2019-2021.

San Romano in Garfagnana, 8 febbraio 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Milena Coltelli

